



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
PROCIDA

Via Roma snc c/o Stazione Marittima – C.A.P. 80079 Procida (NA) – Tel. 081 8967381 / 329 8073268
mail: ucprocida@mit.gov.it - PEC: cp-procida@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

Argomento: Determinazione delle tabelle minime di armamento per le unità da trasporto passeggeri del Circondario Marittimo di Procida.
--

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Procida;

- VISTI gli artt. 81, 317 e 1221 Cod. Nav. e 59, 260, 263, 273, 274 e 426 del Reg. Cod. Nav.;
- VISTO l'art. 1 punto 41 del D.P.R. n. 435 del 08.11.1991 "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare": *"Navigazione locale: una navigazione che si svolge nell'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa"*;
- VISTO l'art. 201 co. 1 del D.P.R. n. 435 del 08.11.1991 "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" che recita *"Fermo il disposto dell'Art. 164 del codice della navigazione, nell'attuazione degli Art. 317 dello stesso codice e 426 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) deve essere tenuta presente l'esigenza che l'equipaggio della nave sia numericamente sufficiente e qualitativamente idoneo ad assolvere i servizi di bordo secondo le prescrizioni contenute nel presente libro"*;
- VISTO Il D. Lgs. 108/2005 del 27.05.2005, di attuazione della Direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare;
- VISTI i DD. Lgs. 271/1999 e 81/2008 concernenti la sicurezza dei marittimi sulle navi mercantili;
- VISTA la circolare Titolo "Polizia della Navigazione" Serie III n. 92 in data 04.01.1994 con la quale l'allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo ha stabilito i criteri per la determinazione delle cosiddette **"acque tranquille"** ai fini del trasporto passeggeri: "zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro i seguenti limiti operativi: periodo estivo; ore diurne; visibilità buona; un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario Marittimo; vento non superiore a forza 2 – brezza leggera (velocità 4/6 nodi – art. 255 Reg. Sic.); mare 2 – poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri – art. 255 Reg. Sic.)";
- VISTA la circolare NDS 82/002680/Sic. Nav. in data 17.06.1997 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Il Reparto, che, ai fini della circolare Titolo "Polizia della Navigazione" Serie III n. 92 in data 04.01.1994 sopracitata, chiarisce che con la dizione "stagione estiva" debba intendersi coincidente la "stagione balneare", nell'arco temporale **1° maggio – 30 settembre**;
- VISTO il Dp. Prot. n. 86/16976 in data 17.11.2006 con il quale il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – VI Reparto ha disposto che le eventuali deroghe operative e/o temporali ai limiti operativi delle "navigazione in acque tranquille" fissati dalla circolare 82/002680/Sic. Nav. sopra citata, dovendo possedere il requisito della "generalità", siano definite con apposita ordinanza del Capo del Circondario Marittimo;

- VISTA la circolare Titolo “Personale Marittimo” – Serie “Tabelle di Armamento” n. 001/2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante “linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai soli fini della sicurezza e del naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della risoluzione IMO n. 890 (21), come modificata dalla risoluzione IMO A.955 (23) e le normative in esse richiamate;
- VISTO il Dp. Prot. n. 65339 in data 08.07.2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che estende alle unità da traffico destinate al trasporto passeggeri in “navigazione speciale – acque tranquille” il criterio di esclusione del campo di applicazione della sopra citata circolare n. 001/2010;
- VISTO Il Dp. Prot. n. 96471 in data 01.08.2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale viene indicata la competenza dell’Autorità Marittima a stabilire le tabelle di armamento del naviglio escluso dal campo di applicazione della circolare n. 001/2010 nel rispetto, comunque, dei criteri minimi di sicurezza applicabili in essa enunciati;
- VISTA la circolare Titolo “Personale marittimo” - Serie “Tabelle di Armamento” n. 004/2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante “linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento – sostituzione marittimi”;
- CONSIDERATO che, per le unità non rientranti nel campo di applicazione della sopra richiamata circolare n. 001/2010, il punto 2) della stessa prevede che la tabella di armamento sarà determinata dalle competenti Autorità Marittime nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili;
- VISTA la propria Ordinanza n. 21/2007 in data 23.05.2007 con la quale si approvava la tabella di armamento per le unità da traffico adibite al trasporto passeggeri iscritte nei RR.NN.MM. e GG. Del Circondario Marittimo di Procida;
- VISTA l’istanza presentata dalla Ditta Individuale Trapanese Ciro in data 29.08.2023, assunta a protocollo di questo ufficio n. 9012 del 30.08.2023, con la quale veniva richiesto un aggiornamento della sopracitata Ordinanza n. 21/2007 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Procida;
- VISTO il verbale di pubblica consultazione avvenuta in data 20.03.2024 alla presenza del Capo del Circondario Marittimo di Procida, dei rappresentanti delle locali società armatrici e delle rappresentanze sindacali;
- RITENUTO NECESSARIO apportare specifiche modifiche alla propria Ordinanza n. 21/2007, al fine di conformare la stessa alla realtà locale, definendo, ai fini della sicurezza della navigazione degli equipaggi e dei passeggeri, la composizione quali/quantitativa delle tabelle minime di sicurezza delle unità escluse dal campo di applicazione della summenzionata circolare 001/2010, in relazione alle caratteristiche, alla destinazione e all’impiego delle unità da traffico adibite alla navigazione locale ex art. 1 punto 41 del sopracitato DPR 435/1991 e/o delle unità che effettuano navigazione speciale in acque tranquille;

ORDINA

Art. 1

(Campo di applicazione)

Sono approvate le annesse tabelle minime di sicurezza, da ritenersi parte integrante della presente Ordinanza, per le Unità da trasporto passeggeri, per le tipologie di unità di seguito elencate, impiegate in navigazione locale ex art. 1 punto 41 del D.P.R. 435/1991 e/o che effettuano navigazione in acque tranquille, ai sensi della circolare Titolo “Polizia della Navigazione” Serie III n. 92 in data 04.01.1994:

- a) Nave passeggeri inferiore a 25 t.s.l.;
- b) Nave diversa dal trasporto passeggeri, di stazza inferiore a 25 t.s.l.;
- c) Nave inferiore a 25 t.s.l. adibita al servizio tecnico nautico di ormeggio, impiegata in navigazione locale;
- d) Nave da traffico inferiore a 50 t.s.l. adibita al servizio di disinquinamento ed antinquinamento e/o al servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ex D. Lgs. 197/2021;

Nel caso in cui le unità di cui al comma 1 siano dotate di mezzi collettivi di salvataggio, il numero di marittimi abilitati ai mezzi di salvataggio (MAMS) deve essere corrispondente a quello indicato nel pertinente certificato di sicurezza. Il Comandante dell'unità è escluso da questo conteggio.

Per le unità escluse dal presente provvedimento, le tabelle minime di armamento saranno definite per singolo caso, secondo la vigente normativa.

Art. 2

(Criteri per l'individuazione delle tabelle applicabili)

Ai fini dell'individuazione della consistenza minima dell'equipaggio, un'unità è considerata debitamente armata in sicurezza se a bordo risultano imbarcati ed effettivamente impiegati i membri di equipaggio per come stabilito nelle tabelle annesse alla presente ordinanza, applicabili in funzione della tipologia/impiego e della certificazione posseduta da ciascuna unità.

Articolo 3

(Limiti di applicazione delle tabelle minime di armamento annesse all'ordinanza)

Le tabelle minime d'armamento annesse alla presente ordinanza devono intendersi determinate ai soli fini della sicurezza della navigazione per l'espletamento del servizio cui le unità sono destinate, purché i servizi di manutenzione ordinaria/straordinaria, pulizia e mensa siano garantiti da strutture di terra. La durata dei turni di lavoro non potrà eccedere i limiti prescritti *ex lege* e le ore di riposo dovranno essere fruite presso strutture di terra.

Qualora l'unità sia dotata di spazi di vita, alloggi, cucine e servizi igienici adeguati e certificati e l'armatore intenda impiegare l'unità su più turni di lavoro con permanenza a bordo dell'equipaggio, la tabella minima d'armamento dovrà essere determinata per ogni singola unità a cura dell'Autorità marittima e previa specifica istanza della società armatrice ai sensi della circolare 001/2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto in premessa citata, nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili in essa enunciati.

È accettata la sostituzione temporanea delle qualifiche previste dalle presenti tabelle minime di sicurezza con una qualifica superiore, nei limiti indicati dalla Circolare Titolo "Personale marittimo" Serie "Tabelle di Armamento" n. 004/2022 del 17.11.2022.

Art. 4

(Obblighi per le unità)

Copia della allegata tabella minima deve essere mantenuta a bordo, allegata al relativo ruolino equipaggio dell'unità e deve essere esibita alle autorità competenti nel corso di controlli e ispezioni.

Art. 5

(Tabella minima di armamento per trasferimento)

In caso di singoli viaggi nazionali di trasferimento per lavori di cui all'art. 10 della Legge n. 616

del 05.06.1962 ovvero oltre i limiti di abilitazione, come previsto dall'art. 14 co. 2 del D.P.R. n. 435 del 08.11.1991, la composizione minima di sicurezza dell'equipaggio delle unità oggetto della presente ordinanza potrà essere rideterminata con rilascio di apposita tabella provvisoria in base alla durata e tipologia del viaggio, delle caratteristiche tecniche dell'unità – tenuto conto delle eventuali prescrizioni dell'ente tecnico – e delle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro/riposo a bordo.

Art. 6

(Termine temporale di adeguamento)

Le unità per le quali sia già stata determinata, con provvedimento antecedente, la tabella minima di armamento, dovranno adeguarsi alle intervenute previsioni entro la data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Le unità cui siano già state rilasciate le spedizioni alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e siano già impegnate in attività lavorativa dovranno adeguarsi alle previsioni entro la data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 7

(Disposizioni finali, sanzioni e pubblicità)

La presente Ordinanza entra in vigore alle 00.00 del 01.04.2024; contestualmente abroga e sostituisce ogni altro precedente provvedimento emesso in materia ed in contrasto con le disposizioni ivi contenute.

Alle unità di cui al precedente articolo, che non risultino conformi alle previsioni delle tabelle annesse, non verranno concesse le spedizioni a norma dell'art. 181 Cod. Nav.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi dell'articolo 1221 e/o 1231 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante opportuna diffusione tramite gli organi di informazione, con inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito web www.guardiacostiera.gov.it/procida direttamente consultabile mediante scansione del seguente "QR Code":



IL COMANDANTE
T.V.(CP) Fabiola RATANO

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs 82/2005 art. 21

Procida, data della registrazione

TABELLE MINIME DI ARMAMENTO PER UNITA' DA TRAFFICO

TRASPORTO PASSEGGERI				
Tipologia di unità da traffico		Tabella ordinaria*	Tabella alternativa	Note
trasporto passeggeri, inferiore a 7,5 metri l.f.t., a propulsione removelica		1 Conduttore	//	
trasporto passeggeri, abilitata alla navigazione speciale “in acque tranquille” inferiore alle 25 t.s.l.	Fino a 50 passeggeri	1 Comandante 1 Direttore di Macchina	1 Comandante / Direttore di Macchina	(1)
	Oltre 50 passeggeri	1 Comandante 1 Direttore di Macchina	1 Comandante / Direttore di Macchina 1 Mozzo	(1)
trasporto passeggeri, abilitata alla navigazione nazionale locale entro 3 miglia dalla costa, inferiore alle 25 t.s.l.	Fino a 50 passeggeri	1 Comandante 1 Direttore di Macchina	1 Comandante / Direttore di Macchina 1 Mozzo	(1)
	Oltre 50 passeggeri	1 Comandante 1 Direttore di Macchina 1 Marinaio	1 Comandante / Direttore di Macchina 1 Marinaio 1 Mozzo	
DIVERSA DAL TRASPORTO PASSEGGERI				
Nave diversa dal trasporto passeggeri, di stazza inferiore a 25 t.s.l., abilitata alla navigazione speciale “in acque tranquille”		1 Comandante 1 Direttore di Macchina	1 Comandante / Direttore di Macchina	(1)
Nave diversa dal trasporto passeggeri, di stazza inferiore a 25 t.s.l., abilitata alla navigazione nazionale locale entro 3 miglia		1 Comandante 1 Direttore di Macchina	1 Comandante / Direttore di Macchina 1 Mozzo	(1)
Nave inferiore a 25 t.s.l. adibita al servizio tecnico nautico di ormeggio , impiegata in navigazione locale		1 Comandante 1 Direttore di Macchina	1 Comandante / Direttore di Macchina	(1)
Nave da traffico inferiore a 50 t.s.l. adibita al servizio di disinquinamento ed antinquinamento e/o al servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ex D. Lgs. 197/2021		1 Comandante 1 Direttore di Macchina	1 Comandante / Direttore di Macchina 1 Mozzo	(1)

Note:

(1) La tabella alternativa è **applicabile** esclusivamente se:

- il Comandante sia anche in possesso di un idoneo titolo professionale di macchina e, pertanto, possa esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite al traffico nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'Autorità marittima, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dell'unità stessa (cfr. art. 260 e 263 Reg. Cod. Nav.) e, in ogni caso, **con esclusione** delle navi di stazza lorda superiore a 100 T.S.L. adibite al trasporto di merci e superiore alle 25 T.S.L. adibite al traffico di passeggeri;
- sia assolto il soddisfacimento dei requisiti tecnici di comandi centralizzati.

***Titoli professionali per i servizi di coperta:**

a) "Capo barca per il traffico locale" (cfr. art. 260 Reg. Cod. Nav.):

- può assumere il comando di navi di stazza non superiore alle 100 T.S.L., adibite al trasporto di **merci** nel Compartimento Marittimo d'iscrizione della nave e nei due Compartimenti Marittimi limitrofi;
- può assumere il comando di navi di stazza non superiore alle 25 T.S.L., adibite al trasporto di **passeggeri** nel Compartimento Marittimo d'iscrizione della nave e nei due Compartimenti Marittimi

limitrofi.

b) “Conduttore per il traffico locale” (cfr. art. 263 Reg. Cod. Nav.):

- può condurre navi di stazza non superiore alle 10 T.S.L., adibite al trasporto di merci nel Circondario Marittimo d'iscrizione della nave e nei due Circondari Marittimi limitrofi;
- può condurre navi di stazza lorda non superiore alle 5 T.S.L., adibite al trasporto di passeggeri entro le 3 miglia dalla costa nel Circondario Marittimo d'iscrizione della nave e nei due Circondari Marittimi limitrofi.

-

***Titoli professionali per i servizi di macchina** (l'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è stata rilasciata):

a) “Motorista abilitato” (cfr. art. 273 Reg. Cod. Nav.):

- può condurre motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 400 CV/asse, installati su navi adibite al trasporto di merci, entro i limiti del Compartimento Marittimo d'iscrizione della nave.
- può condurre motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 85 CV/asse, installati su navi di stazza lorda fino a 25 T.S.L. adibite al trasporto di passeggeri, entro i limiti del Compartimento Marittimo d'iscrizione della nave.

b) “Marinaio motorista” (cfr. art. 274 Reg. Cod. Nav.):

- può condurre motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 250 CV/asse, su navi adibite al **trasporto di merci**.